



Danni causati da un'intesa. La Corte di Giustizia si pronuncia sul diritto al risarcimento delle persone che non operano nel mercato rilevante



06/02/2020



DIRITTO EUROPEO E DELLA CONCORRENZA, SOCIETÀ, CONTENZIOSO

Roberto A. Jacchia
Marco Stillo

In data 12 dicembre 2019 la Corte di Giustizia si è pronunciata nella Causa C-435/18, *Otis GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Kone AG, ThyssenKrupp Aufzüge GmbH contro Land Oberösterreich e a.*, sull'interpretazione dell'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in relazione ad un particolare aspetto del diritto al risarcimento del danno causato da condotte anticoncorrenziali. La domanda di pronuncia pregiudiziale era stata presentata nell'ambito di una controversia tra la *Otis GmbH* ("Otis"), la *Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH* e la *Schindler Aufzüge und*

Fahrtreppen GmbH ("Schindler"), la *Kone AG* ("Kone") nonché la *ThyssenKrupp Aufzüge GmbH* ("ThyssenKrupp"), ed il *Land Oberösterreich* (Land Alta Austria) e quattordici altri enti con riguardo all'azione proposta da costoro per ottenere la condanna di dette cinque società al risarcimento dei danni subiti per effetto di un'intesa anticoncorrenziale.

Nel febbraio 2007 la Commissione Europea aveva inflitto un'ammenda a talune imprese facenti parte dei gruppi Otis, Schindler, Kone e ThyssenKrupp, per aver partecipato ad intese relative all'installazione e alla manutenzione di ascensori e scale mobili in Belgio, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi. Successivamente, in data 14 dicembre 2007 il *Kartellgericht* (tribunale della



concorrenza austriaco) aveva inflitto ammende alla Otis, alla Schindler e alla Kone per il loro comportamento anticoncorrenziale, che aveva dato luogo a prezzi più elevati nel settore rispetto a quelli conseguibili in condizioni normali di concorrenza.

Poiché tale provvedimento era stato confermato anche dall'*Oberster Gerichtshof* (Corte suprema austriaca; di seguito: il "giudice del rinvio") in qualità di giudice d'appello in materia di intese, in data 2 febbraio 2010 il Land Alta Austria e quattordici altri enti avevano chiesto che la Otis, la Schindler, la Kone e la ThyssenKrupp fossero condannate a risarcirli del danno loro causato dall'intesa. Più particolarmente, il Land Alta Austria non pretendeva di aver subito un danno in quanto acquirente, diretto o indiretto, dei prodotti interessati dall'intesa, e bensì nella sua qualità di organismo che concede sovvenzioni ai mutui destinati all'edilizia abitativa, rendendone possibile il finanziamento a condizioni più vantaggiose rispetto ai tassi di mercato. Poiché i costi di acquisto ed installazione di ascensori erano stati più elevati ricomprendendo anche il sovrapprezzo di cartello, l'ente sovvenzionatore aveva prestato importi più elevati di quelli che avrebbe concesso qualora l'intesa non fosse esistita e il costo degli ascensori fosse stato inferiore.

Nonostante lo *Handelsgericht Wien* (Tribunale di commercio di Vienna) avesse inizialmente respinto la domanda del Land Alta Austria, non ritenendolo un operatore attivo sul mercato degli ascensori e delle scale mobili e qualificando quello lamentato come danno indiretto non risarcibile, l'*Oberlandesgericht Wien* (Tribunale superiore del Land di Vienna) quale giudice d'appello aveva riformato la decisione e rinviato la causa dinanzi al giudice di primo grado affinché statuisse

nuovamente. Avverso quest'ultima decisione la Otis, la Schindler, la Kone e la ThyssenKrupp avevano proposto ricorso dinanzi all'*Oberster Gerichtshof*, che ritenendo necessaria l'interpretazione della normativa europea in materia di intese aveva deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di giustizia, in sostanza, se l'articolo 101 TFUE vada interpretato nel senso che dei soggetti che non operano come fornitori né come acquirenti sul mercato interessato da un'intesa, ma che hanno concesso sovvenzioni, nella forma di prestiti agevolati, ad acquirenti di prodotti offerti su tale mercato, possono chiedere la condanna delle imprese che hanno partecipato all'intesa al risarcimento del danno che hanno subito in ragione del fatto che, essendo stato l'importo delle sovvenzioni concesse più elevato di quanto non sarebbe stato in assenza dell'intesa, tali soggetti non hanno potuto utilizzare la differenza investendola altrimenti.

Nella propria pronuncia, la Corte ha preliminarmente ricordato come l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE produca effetti diretti nei rapporti tra i singoli, attribuendo loro dei diritti che i giudici nazionali devono tutelare¹. Più particolarmente, l'effetto utile del divieto sancito al paragrafo 1 dell'articolo, nonché la sua efficacia, sarebbero messi in discussione se per i danneggiati diversi dagli attori del mercato rilevante risultasse impossibile domandare il risarcimento del danno causato dal comportamento anticoncorrenziale². Pertanto, a tutti deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento quando sussista un nesso di causalità adeguato tra il danno e l'intesa o pratica vietata dall'articolo 101 TFUE³. Inoltre, poiché questo diritto rafforza il funzionamento delle regole di concorrenza dell'Unione, scoraggiando gli accordi e pratiche anticoncorrenziali,

¹ CGUE 20.09.2001, causa C-453/99, *Courage e Crehan*, punto 23; CGUE 14.03.2019, causa C-724/17, *Skanska Industrial Solutions e a.*, punto 24.

² CGUE 20.09.2001, causa C-453/99, *Courage e Crehan*, punto 26; CGUE 14.03.2019, causa C-724/17, *Skanska Industrial Solutions e a.*, punto 25.

³ CGUE 13.07.2006, cause da C-295/04 a C-298/04, *Manfredi e a.*, punto 61; CGUE 14.03.2019, causa C-724/17, *Skanska Industrial Solutions e a.*, punto 26.

spesso dissimulate⁴, le norme nazionali relative alle sue modalità di esercizio non devono pregiudicarne l'applicazione effettiva⁵.

Come detto, il Land Alta Austria pretendeva di aver subito un danno, non in quanto acquirente dei prodotti interessati dall'intesa, ma nella sua qualità di organismo pubblico che concede sovvenzioni all'edilizia, il cui importo è stato più elevato di quello che sarebbe stato altrimenti concesso in assenza dell'intesa. La Otis, la Schindler, la Kone e la ThyssenKrupp contestavano la pretesa, sostenendo che essa non presentava un nesso causale sufficiente con l'obiettivo di tutela perseguito dall'articolo 101 TFUE.

Secondo la Corte, invece, ogni pregiudizio che presenti un nesso di causalità con una violazione dell'articolo 101 TFUE deve dar luogo al risarcimento al fine di garantire l'applicazione effettiva della norma e di preservarne l'effetto utile. Pertanto, i soggetti che non operano come fornitori né come acquirenti sul mercato rilevante hanno ugualmente titolo a domandare il risarcimento del loro danno risultante. La Corte ha conseguentemente statuito che:

“L'articolo 101 TFUE deve essere interpretato nel senso che le persone che

non operano come fornitori o come acquirenti sul mercato interessato da un'intesa, ma che hanno concesso sovvenzioni, nella forma di prestiti agevolati, ad acquirenti di prodotti offerti su tale mercato, possono chiedere la condanna delle imprese che hanno partecipato a tale intesa al risarcimento del danno che hanno subito in ragione del fatto che, essendo stato l'importo di tali sovvenzioni più elevato di quanto non sarebbe stato in assenza di detta intesa, queste persone non hanno potuto utilizzare la differenza ad altri fini più lucrativi”.

Con questa decisione, la Corte di Giustizia ha per la prima volta chiarito, in materia di danno antitrust, che non occorre essere un attore del mercato rilevante per avere titolo al risarcimento. Da quando la Direttiva 2014/104/UE⁶ è entrata in vigore, questa possibilità non era mai stata espressamente riconosciuta, sebbene la Direttiva si esprima al riguardo in termini molto ampi, con espressioni quali *“chiunque abbia subito un danno”*⁷ o *“soggetto danneggiato”*⁸ oppure ancora *“qualsiasi persona fisica o giuridica”*⁹. Analoghe considerazioni varranno a livello

⁴ CGUE 05.06.2014, causa C-557/12, *Kone e a.*, punto 23.

⁵ *Ibidem*, punto 26.

⁶ Direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea, GUUE L 349 del 05.12.2014.

⁷ L'articolo 1 della Direttiva, intitolato “Oggetto e ambito di applicazione”, al paragrafo 1 dispone: “... La presente direttiva stabilisce alcune norme necessarie per garantire che chiunque abbia subito un danno a causa di una violazione del diritto della concorrenza da parte di un'impresa o un'associazione di imprese possa esercitare in maniera efficace il diritto di chiedere a tale impresa o associazione il pieno risarcimento di tale danno. Essa stabilisce norme per promuovere una concorrenza non falsata nel mercato interno e per eliminare gli ostacoli al suo corretto funzionamento, garantendo a qualsiasi soggetto che abbia subito danni di questo tipo una protezione equivalente in tutta l'Unione...”.

⁸ L'articolo 2 della Direttiva, intitolato “Definizioni”, dispone: “... Ai fini della presente direttiva si intende per:

(...)
«soggetto danneggiato»: una persona che ha subito un danno causato da una violazione del diritto della concorrenza...”.

⁹ L'articolo 3 della Direttiva, intitolato “Diritto a un pieno risarcimento”, al paragrafo 1 dispone: “... Gli Stati membri provvedono a che qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia subito un danno causato da una violazione del diritto della concorrenza possa chiedere e ottenere il pieno risarcimento per tale danno...”.

nazionale, dove il D. Lgs. 3/2017¹⁰ non fornisce particolari qualificazioni soggettive del danneggiato, identificandolo come una persona fisica o giuridica che ha subito un danno¹¹. Questa giurisprudenza apre pertanto scenari nuovi anche sul piano interno, allungando la catena causale ed

ampliando considerevolmente il ventaglio dei possibili beneficiari.

¹⁰ Decreto Legislativo 19 gennaio 2017, n. 3, Attuazione della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea, GU Serie Generale n.15 del 19.01.2017.

¹¹ L'articolo 2 del D. Lgs., intitolato "Definizioni", alla lettera c) dispone: "... *Ai fini del presente decreto si intende per:*

(...)

c) *«soggetto danneggiato»: una persona, fisica o giuridica, o un ente privo di personalità giuridica, che ha subito un danno causato da una violazione del diritto della concorrenza...».*



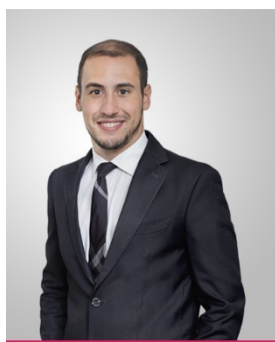
Roberto A. Jacchia

PARTNER

 r.jacchia@dejalex.com

 +39 02 72554.1

 Via San Paolo 7
20121 - Milano



Marco Stillo

ASSOCIATE

 m.stillo@dejalex.com

 +32 (0)26455670

 Chaussée de La Hulpe 187
1170 - Bruxelles

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com

